



GRUPPO CONSILIARE CINISELLO BALSAMO

<https://rousseau.movimento5stelle.it/index.php>

---

**Cinisello Balsamo, 18 Maggio 2020**

**Al Sindaco**

**All'Assessore competente**

**Al Presidente del Consiglio Comunale**

**Oggetto: Ordinanze Sindacali**

**Tipo di risposta richiesta: scritta**

**PREMESSO CHE**

Nel mese di marzo il settore Staff del sindaco e della giunta ha emesso diversi Decreti sindacali. Il primo datato 11 marzo 2020 N.2 per arrivare al N.8 del 20 marzo 2020.

**CONSIDERATO CHE**

La norma DLGS 267 utilizzata disciplina il potere sindacale di ordinanza che può assumere la natura di potere di emergenza o ordinario, a seconda dei presupposti che ne giustificano l'emanazione.

**CONSIDERATO INOLTRE CHE**

**Art. 50. Competenze del sindaco e del presidente della provincia**

*(omissis)*

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. *(comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017)*

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in



## GRUPPO CONSILIARE CINISELLO BALSAMO

<https://rousseau.movimento5stelle.it/index.php>

relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, **per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni**, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. *(comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017)*

7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, **può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta)giorni**, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici *(comma introdotto dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017, poi così modificato dall'art. 35-ter, comma 1, lettera a), legge n. 132 del 2018)*

7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

*(comma introdotto dall'art. 35-ter, comma 1, lettera b), legge n. 132 del 2018)*

7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico. *(comma introdotto dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017)*  
*(omissis)*

## VISTO CHE

Tutte le ordinanze sindacali riportate hanno superato i sessanta giorni

## IL CONSIGLIO COMUNALE INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA

- Per conoscere come intende procedere

Il Consigliere Comunale del “Movimento 5 Stelle”

Maurizio Zinesi